



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

La Corte d'Appello di Catania, Sezione III penale,
composta da:

Dott.ssa Francesca Cercone
Dott.ssa Anna Maggiore
Dott. Paolo Corda

Presidente
Consigliere
Consigliere est.

a seguito di trattazione camerale del procedimento nella
camera di consiglio del 19.01.2026 ai sensi dell'art. 23
bis, comma IV, decreto-legge n. 137/2020, convertito in
legge n. 176/2020, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento nei confronti di:

[REDACTED] nato [REDACTED] ([REDACTED]), il
[REDACTED], elettivamente domiciliato [REDACTED].

Difeso di fiducia dall'Avv.to Davide Tutino del Foro di
Catania

IMPUTATO

a) per il reato p. e p. dall'art. 572 c.p. perchè
reiteratamente e abitualmente percuotendola e
minacciandola, nonché sottoponendola ad un regime di
vita insostenibile e umiliante, maltrattava la coniuge.
(Integrazione fatta dal P.M. il 26.1.16, nella data e luogo
della commissione del reato in [REDACTED] fino al
giugno 2014)

b) per il reato p. e p. dall'art. 612 bis co. I e II c.p.,
perché interrotta la convivenza a cagione del carattere
violento dello stesso, reiteratamente minacciandola,
molestandola con ripetute chiamate anche presso il luogo
di lavoro, nonché appostandosi presso i luoghi
abitualmente frequentati e seguendola negli spostamenti,
cagionava all'ex moglie convivente grave stato d'ansia e
fondato timore per la propria incolumità.

In [REDACTED] fino al luglio 2014

N. 223/2026 Sentenza



UDIENZA del 19.01.2026

Depositata il 19-01-2026

IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP
Dott.ssa Giulia Barbera
Estratto notific.



Irrevocabile il

N. Reg. Esec. 9
Pen.

Estratti alla Proc.
Generale

Proc. Rep. presso

Trib. di

Addì

Redatta scheda il
e fatta comunicazione
elettorale al Comune di

Art.
Campione Penale

APPELLANTE

avverso la sentenza n. 5634 del 29.11.2019 del Giudice
monocratico del Tribunale di Catania – II Sez. pen.



af

MOTIVAZIONE CONTESTUALE

1. Il Tribunale riteneva l'odierno imputato colpevole del reato di cui al *capo b)* dell'imputazione e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche in misura equivalente all'aggravante contestata, lo condannava alla pena di mesi sei di reclusione; pena sospesa. Con la medesima sentenza, per converso, l'imputato veniva assolto dal reato di cui al *capo a)* perché il fatto non sussiste.

2. Avverso la sentenza, proponeva gravame il difensore di fiducia dell'imputato, chiedendo, in via principale, l'assoluzione dal reato di cui al *capo b)* perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato; in via subordinata, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, previo giudizio di "prevalenza" delle circostanze attenuanti generiche sull'aggravante riconosciuta.

3. La Corte rileva l'intervenuta estinzione per prescrizione del reato, atteso che, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., il termine complessivo di *anni sette e mesi sei* appare interamente decorso l'1.01.2022 risultando il reato commesso "fino al luglio 2014".

Né a dissimili conclusioni è possibile pervenire anche considerando i 63 giorni entro cui il decorso del citato termine è rimasto sospeso: in tal caso, infatti, il reato risulterebbe comunque prescritto il 5.03.2022.

Ciò posto, va pronunciata, in virtù dell'art. 531 c.p.p., sentenza di non doversi procedere per essersi il reato estinto per maturata prescrizione, non emergendo, peraltro, ex art. 129, comma II, c.p.p. - sulla scorta del tenore dei motivi di appello - l'evidenza dell'innocenza dell'imputato e dovendo prevalere la dichiarazione immediata di una causa di non punibilità rispetto ad un eventuale proscioglimento nel merito nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova (cfr. Cass. Pen., sez. I, n. 6593/2010).

4. Appare, infatti, improprio affermare che il Giudice avrebbe posto a fondamento del giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al *capo b)* le medesime dichiarazioni considerate, per contro, totalmente inattendibili per ritenerlo colpevole del delitto di atti persecutori. Difatti, ciò che ha realizzato è un'ideale scomposizione dell'intera deposizione della persona offesa, cui è seguita "l'intercettazione" di passi della testimonianza che, ancorché, per la loro idoneità di rappresentare fatti dotati di autonoma rilevanza storica, non avvinti da alcun nesso di derivazione logica con il resto della deposizione, appaiono attendibili, ora perché il contenuto delle dichiarazioni si presenta chiaro e lineare, ora perché è stato possibile riscontrarne il contenuto a mezzo di elementi esterni. Tra l'altro, sono refutabili le asserzioni difensive che manipolano all'evidenza il contenuto del provvedimento impugnato, posto che, a riprova dell'assoluta "indipendenza" storica e naturalistica degli atti persecutori rispetto ai presunti maltrattamenti, è diverso il contesto temporale entro cui si sono verificati i fatti, oltreché gli stessi fatti contestati.

E ciò è coerente col principio oramai costante nel panorama della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, sempre che non

sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (*da ultimo, Sez. 6, n. 3015 del 20/12/2010, dep. 27/01/2011, Rv. 249200; Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, dep. 22/08/2013, Rv. 256097; Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, dep. 26/09/2013, Rv. 256917*).

Va soggiunto che, perché tale opera di "scorporamento" in più parti della deposizione non determini una distorsione dell'intero percorso logico-giuridico intrapreso dal Giudice, al di là dell'assenza di connessione logica tra quelle ritenute non attendibili e le altre considerate attendibili, è necessario provenga da un teste credibile, sia perché, per le qualità personali, in grado di rappresentare fatti conformi al vero, sia perché non "influenzato" dai rapporti con l'imputato. E non è revocabile in dubbio che, benché non lineare e precisa nel racconto afferente alla "convivenza" con il [REDACTED] alla luce dell'omessa costituzione di Parte civile (che l'avrebbe vista "protesa" a chiedere, per i fatti subiti, un risarcimento dei danni derivanti dal reato) e dell'assenza di "rigurgiti" di rancore o astio pregresso, la [REDACTED] possa ritenersi "soggettivamente" credibile.

P.Q.M.

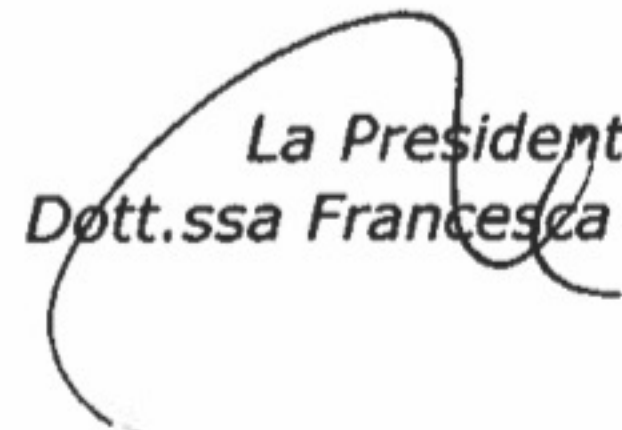
Visto l'art. 605 c.p.p.,

in riforma della sentenza n. 5634 del 29.11.2019 del Giudice monocratico del Tribunale di Catania – II Sez. pen., dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] per il reato ascrittogli, perché estinto per intervenuta prescrizione.

Il Consigliere est.
Dott. Paolo Corda



La Presidente
Dott.ssa Francesca Cercone



DEPOSITATA IN UDIENZA
CT, 19-01-2026

IL FUNZIONARIO ADDETTO UPP
Dott.ssa Giulia Barbera

